



CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA

Libero Consorzio Comunale Di Trapani

Approvato con Deliberazione n° ..A..../2020 del 30/12/2020

REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 31 DPR 380/2001 comma IV bis, IV ter, IV quaters.

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Determinazione delle sanzioni

Art. 4 – Sanzioni e tipologie di abuso non individuate

Art. 5 – Sanzioni pecuniarie, modalità di pagamento e rateizzazioni

Art. 6 – Destinazione dei proventi

Art. 7 – Norme di riferimento

Art. 8 – Entrata in vigore

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Oggetto del presente regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'ambito di applicazione è riferito: all'inottemperanza all'ingiunzione a demolire per opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Anche per strutture pertinenziali valutabili in termini di superficie (tettoie, locali macchine, ecc.) per le quali è prevista l'applicazione di una sanzione.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie, prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, vengono così determinate, come di seguito esposto e tendo conto dell'entità delle opere accertate e della loro tipologia:

	Tipologia	Sanzione
a	Opere non quantificabili in termini di volume e di superfici	€ 2.000,00
b	Interventi pertinenziali: fino a 30 mq	€ 2.000,00
c	Interventi pertinenziali: oltre 30 mq e fino a 50 mq	€ 3.000,00
d	Interventi pertinenziali oltre 50 mq.	€ 5.000,00
e	Interventi di nuova costruzione di carattere residenziale commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico - ricettivo, ecc. fino a 100 mc.	€ 3.500,00

f	Interventi di nuova costruzione di carattere residenziale commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico - ricettivo, ecc. oltre 100 mc. e fino a 200 mc.	€ 5.000,00
g	Interventi di nuova costruzione di carattere residenziale commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico - ricettivo, ecc. oltre 200 mc. e fino a 400 mc.	€ 8.000,00
h	Interventi di nuova costruzione di carattere residenziale commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico - ricettivo, ecc. oltre 400 mc. e fino a 700 mc.	€ 10.000,00
i	Interventi di nuova costruzione di carattere residenziale commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico - ricettivo, ecc. oltre 700 mc. e fino a 1000 mc.	€ 12.000,00
l	Interventi di nuova costruzione di carattere residenziale commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico - ricettivo, ecc. oltre 1000 mc.	€ 20.000,00
m	Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR 380/01 e s.m. ed i., la sanzione prevista, in conformità alla previsione di legge, è indipendente dall'entità e dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo.	€ 20.000,00

2. La irrogazione della sanzione è prevista e obbligatoria a partire dalle Ordinanze di demolizione già emesse dal Settore Tecnico urbanistico dalla data della entrata in vigore della Legge n° 164, (11 novembre 2014).
3. La sanzione è quindi prevista, per gli abusi posti in essere con Ordinanza di ingiunzione a demolire, a partire dal periodo di entrata in vigore della Legge n° 164 dell'11/11/2014,
4. In caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse a partire dal 12.12.2014 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella GURI n.262 dell'11.11.2014) e fino al 18/11/2015, la sanzione di cui sopra, sarà applicata nella misura minima di €2.000,00.
5. Le sanzioni di cui all'art. 3, comma 1, devono intendersi cumulative sia per tipologia, sia per quantità, (*esempio: fabbricato principale + pertinenze*).
6. Trascorsi 18 mesi dall'inadempienza al pagamento della sanzione (cioè dalla data di notifica del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico

Urbanistico che irroga la sanzione) la stessa può essere reiterata (nel caso di ulteriore abuso) ai sensi del comma 4 – quater dell'art. 31 del DPR 380/01.

7. Per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio, rientranti nei casi previsti dall'art. 34 del DPR 380/01, per come recepito con modifiche dall'art. 13 della L.R. 10.08.2016 n. 16, la sanzione di cui il comma 4 bis dell'art.31 DPR 380/01 non si applica, come confermato nella Circolare ARTA n° 3/2015.
8. Analogamente anche nei casi previsti dall'art. 36 del DPR 380/01, per come recepito con modifiche dall'art. 14 della L.R. 10.08.2016 n. 16, e dall'art. 37 del DPR 380/01, la sanzione di cui il comma 4 bis dell'art. 31 DPR 380/01 non si applica.

Art. 5

SANZIONI E TIPOLOGIE DI ABUSO NON INDIVIDUATE

1. Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del responsabile del servizio Abusivismo, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione e similitudine alle tipologie previste dal presente Regolamento con relativi importi.

Art. 6

SANZIONI PECUNIARIE, MODALITA' DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI

1. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del responsabile del servizio Abusivismo, notificato all'interessato.
2. In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla notifica, si procederà all'emissione e notifica del provvedimento di ingiunzione al pagamento ed in caso di ulteriore inerzia dell'interessato (60 giorni), si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute secondo le vigenti normative.
3. Per la sanzione sopra riportata è prevista la possibilità di rateizzazione (previo idonea garanzia fidejussoria) con un massimo di sei rate ogni bimestre (di cui la prima, pagata entro il 120° giorno dalla notifica, comprendente il 30% del

dovuto) a seguito di istanza, presentata entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, con allegato un prospetto delle rate da pagare comprensivo dell'incremento degli interessi legali.

Art. 7

DESTINAZIONE DEI PROVENTI

1. Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto il vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/01, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014, pertanto verranno introitati nell'istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e attrezzatura di aree da destinare a verde pubblico.

Art. 8

NORME DI RIFERIMENTO

- - DPR 380/01 e s. m. ed i.;
- - Art. 31 comma 4-bis. 4-ter, 4-quater, come introdotti dalla Legge n. 164/2014;
- - Circolare ARTA n° 3/2015;
- - Legge Regionale 10.08.2016 n. 16;
- - Decreto legislativo 25.11.2016 n. 222.

Art. 9

ENTRATA IN VIGORE

Il regolamento entrerà in vigore decorso il periodo di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.